



Camera di Commercio di Modena

Scheda informativa sulla procedura di avvio attività

Commercio al minuto

Per commercio al minuto si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

L'esercizio dell'attività di commercio al minuto è subordinato al possesso di requisiti morali nel settore non alimentare, di requisiti morali e professionali nel settore alimentare la verifica dei quali compete al comune.

Il decreto legislativo n. 114/1998 prevede tre tipologie di esercizi commerciali, di vicinato, delle medie e grandi strutture:

- della prima tipologia fanno parte gli **esercizi di vicinato**, che possono avere la superficie di vendita fino a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e fino a 250 mq. negli altri comuni;
- della seconda tipologia fanno parte gli **esercizi di medie strutture** di vendita che possono avere la superficie negoziale tra 151 e 1.500 mq nei comuni aventi popolazione residente fino a 10.000 abitanti e tra 251 e 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
- della terza tipologia fanno parte le **grandi strutture di vendita**, gli esercizi aventi superfici maggiori di quelle massime stabilite per le medie strutture dalla normativa statale e regionale.

Vi sono poi alcune forme speciali di vendita al minuto. Esse sono:

- spacci interni
- vendita a mezzo di apparecchi automatici
- vendita a mezzo corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione
- vendita presso il domicilio del consumatore.

Adempimenti:

1) Comune: segnalazione certificata di inizio attività (Mod. SCIA), con efficacia immediata, da presentare al comune competente per territorio per segnalare l'avvio della nuova attività. Nella dichiarazione il soggetto interessato deve anche dichiarare di essere in possesso dei requisiti morali (e professionali se l'attività è relativa al settore alimentare) richiesti per legge e di avere rispettato, relativamente ai locali dell'esercizio, le norme edilizie, urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso nonché di essere a conoscenza delle disposizioni del regolamento locale di polizia urbana in materia di commercio.

2) Comune - SUAP: solo per il commercio di alimentari occorre compilare, ai sensi dell'art 6 del Reg. CE 852/2004, il modello A1 disponibile sul sito dell'AUSL all'indirizzo:

<http://www.ausl.mo.it/dsp/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1827>

alla voce "documentazione da presentare per la registrazione".

Gli operatori del Settore Alimentare (O.S.A.) che aprono, modificano o chiudono un'attività dovranno provvedere alla registrazione e/o aggiornamento della medesima, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE 852/2004, inoltrando la relativa documentazione allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente quale unico soggetto pubblico di riferimento, così come dettato dal D.P.R. 160/2010.

La notifica presentata dagli operatori del settore alimentare (O.S.A) potrà essere accolta solo previa verifica dell'avvenuto pagamento dell'importo di € 20,00 effettuato tramite bollettino di conto corrente postale intestato a Azienda U.S.L. Modena - Serv. Tesoreria, specificando come causale "notifiche/comunicazioni OSA" scaricabile dal sito all'indirizzo:

<http://www.ausl.mo.it/dsp/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1855>.

Per le informazioni relative alle modalità, alla modulistica in relazione ai requisiti dettati in materia sanitaria, nonché ubicazione e contatti delle sedi territoriali dell'Azienda USL si rimanda al sito all'indirizzo: www.ausl.mo.it/registrazione.

Il SUAP trasmetterà la documentazione presentata al Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), ai fini della Registrazione nell'anagrafe delle aziende alimentari e della programmazione dei controlli.

3) Camera di Commercio – Registro Imprese:

Dal 01/04/2010 tutti gli adempimenti amministrativi relativi alle imprese devono essere assolti mediante la Comunicazione Unica da inoltrare in via telematica, o su supporto informatico al Registro Imprese.

L'art. 9 Legge n. 40/2007 prevede la trasmissione di una comunicazione unica (ComUnica) in via telematica al Registro delle Imprese che, a sua volta, la inoltra, per le parti di competenza, all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e all'INAIL.

In questo modo, con la comunicazione telematica al Registro Imprese, è possibile non solo presentare domanda di iscrizione al Registro delle Imprese delle imprese individuali o delle società, ma anche richiedere i seguenti adempimenti ad altre amministrazioni e precisamente:

- l'attribuzione della Partita Iva all'Agenzia delle Entrate,
- l'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali all'INPS,
- l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali all'INAIL.

In ogni caso è sempre necessario allegare a ComUnica il mod. SCIA inviato al Comune (vedi punto 1), mentre solo nel caso di commercio al minuto di alimentari l'inizio attività è subordinato alla notifica al SUAP del modello A1 di cui al punto 2).

Requisiti morali

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante e da altra persona preposta all'attività commerciale. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Requisiti professionali

L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al minuto relativa al settore merceologico alimentare è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato,

addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Nota: Il Ministero dello Sviluppo Economico, con risoluzione n. 113265 del 4 luglio 2013, ha ritenuto che il titolare di una impresa agrituristica che fornisce anche ospitalità in stanze con pernottamento e prima colazione sia in possesso dei necessari requisiti professionali a norma della lettera b) sopra riportata. E' necessario tuttavia che l'attività svolta dal titolare si concretizzi oltre che nella fornitura di ospitalità con pernottamento anche nel servizio di prima colazione. Analogamente qualora l'attività agricola svolta in proprio comprenda anche la vendita al pubblico di prodotti del settore alimentare ricavati in misura prevalente dalla propria produzione è possibile ritenere l'imprenditore agricolo in possesso della qualifica richiesta.

Nota: il Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 3656/C del 12/9/2012 ha avuto modo di precisare che l'essere stati iscritti al REC per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l'attività di somministrazione (nonostante la soppressione del medesimo REC a partire dal 4 Luglio 2006) **può** considerarsi requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di vendita nel settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande. Si consigliano pertanto gli interessati a rivolgersi agli uffici comunali competenti per territorio al fine di accertare se, nonostante l'intervenuta soppressione del REC, l'orientamento espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico venga condiviso positivamente.

Sia per le imprese individuali che per le società i requisiti professionali di cui sopra devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Riferimenti normativi:

D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio"

D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 (art. 71)

D.Lgs. 06/08/2012 n. 147 (art. 8): modifica dei requisiti di accesso ed esercizio delle attività di commercio e somministrazione.

Scheda aggiornata il 27/08/2015